



Quale fiscalità si applica alle prestazioni previdenziali?

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo – aggiornamento 2025

Come è composta la prestazione previdenziale?

- la prestazione è composta dai **contributi versati** e dai **rendimenti maturati**.

Le norme fiscali che si applicano agli elementi del montante previdenziale sono diverse:

- per i **contributi**, ad eccezione dei contributi non dedotti e dei premi di risultato, l'imposta applicata varia in base alla tipologia di prestazione richiesta e al periodo nel quale il montante previdenziale è stato accantonato;
- per i **rendimenti maturati** l'imposta è pari al 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Quali **vantaggi fiscali** comporta l'iscrizione al Fondo?

I vantaggi iniziano fin dalla fase di accumulo:

- i contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57 annui
- il premio di risultato, se versato al Fondo Pensione, entro ad un massimo di € 3.000,00 annui, non viene tassato nemmeno al momento della liquidazione della prestazione.

Nel «prospetto in fase di accumulo», inviato annualmente, sono esposti i dati fiscali di rilievo:

Aspetti fiscali

	Anno 2022	Totale dal 2001 al 2022
Riepilogo dei contributi versati e non dedotti ⁽⁵⁾	835,89	4.919,57

⁽⁵⁾ Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni o delle evidenze segnalate dal datore di lavoro ovvero, nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

	Anno 2023	Totale al 2023
Premi di risultato	0,00	0,00

Quale fiscalità si applica ai contributi versati al momento di erogazione di una prestazione?

La normativa vuole agevolare la fiscalità di chi attende a richiedere la prestazione previdenziale fino al raggiungimento del requisito pensionistico.

Ma se l'aderente necessita di richiedere un **anticipo**? In tal caso:

- I contributi versati **fino al 31/12/2000** sono assoggettati a tassazione separata (aliquota minima del 23%)

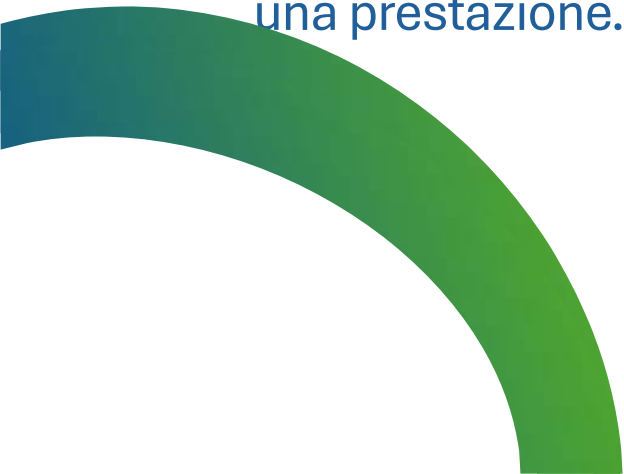
- I contributi versati tra il **1/1/2001 e il 31/12/2006** sono assoggettati a tassazione separata (minimo del 23%)

- I contributi versati **dal 1/1/2007** sono assoggettati a tassazione del 23%, con una aliquota privilegiata del 10% per le spese sanitarie, che va a ridursi ulteriormente in base all'anzianità di iscrizione al Fondo Pensioni Complementare.



In caso di **trasferimento** ad altro Fondo Pensione, il montante maturato viene tassato?

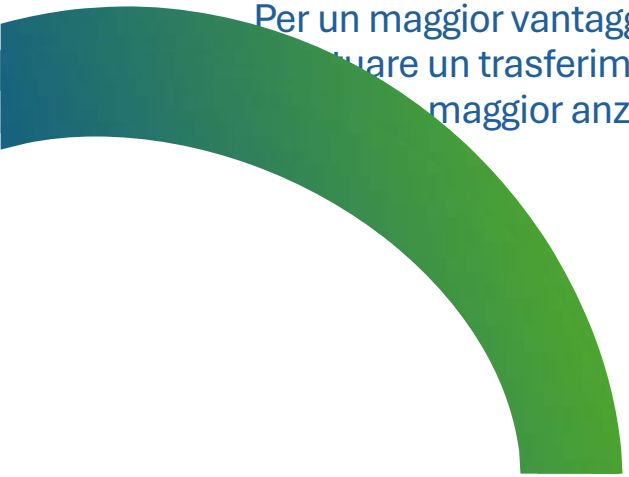
Il trasferimento è tassato unicamente nella componente dei rendimenti maturati nell'anno. I contributi versati saranno tassati solo al momento della richiesta di una prestazione.



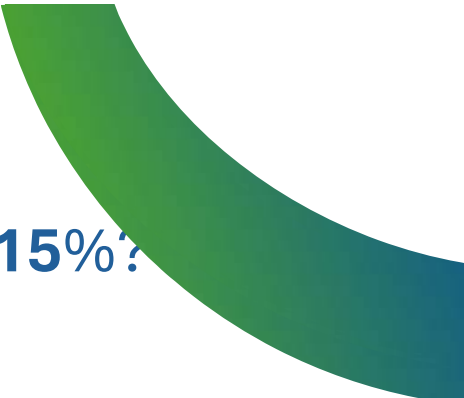


Cosa accade in caso di **riscatto per dimissioni**?

- I contributi versati **fino al 31/12/2000** sono assoggettati a tassazione separata (aliquota minima del 23%)
- I contributi versati tra il **1/1/2021 e il 31/12/2006** sono assoggettati a tassazione ordinaria (minimo del 23%, maggiorato di addizionale regionale e comunale)
- I contributi versati **dal 1/1/2007** sono assoggettati a tassazione del 23%.

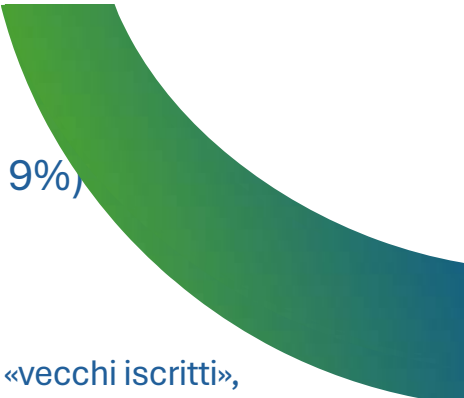


Per un maggior vantaggio fiscale, in caso di dimissioni per cause diverse dal pensionamento, è consigliabile effettuare un trasferimento ad altro fondo in luogo del riscatto. Così facendo, si posticipa la tassazione e, in caso di maggior anzianità, si può ridurre l'importo dell'imposta da pagare.



In quali casi è prevista la **tassazione di miglior favore del 15%**?

- L'aliquota di miglior favore del 15% è riservata **solo** ai **montanti maturati dopo il 1/1/2007** (a meno che non si acceda alla RITA – rendita integrativa temporanea anticipata - per la quale l'agevolazione fiscale vale su tutto il montante previdenziale)
 - Può essere ridotta di 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza, con un minimo del 9%.
- 



Per quali prestazioni si utilizza l'**aliquota del 15%** (a scalare fino ad un minimo del 9%)

- per la quota di rendita relativa al montante maturato dopo il 1/1/2007
 - per la quota di prestazione pensionistica erogata in capitale maturata dopo il 1/1/2007 (per aderenti «vecchi iscritti», ovvero iscritti prima del 28/4/93 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/92 che non abbiano mai riscattato la precedente posizione previdenziale, è applicata solo se l'aderente converte in rendita almeno la metà del montante accumulato dopo il 1/1/2007)
 - rata di RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), su tutti i montanti, indipendentemente dal periodo di maturazione
 - in caso di riscatto parziale del 50% per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore a 48 mesi (sul montante post 2007)
 - in caso di riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi (sul montante post 2007)
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (sul montante post 2007)
 - in caso di premorienza (sul montante post 2007)
- 